

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di servizi professionali a supporto delle attività di Consip S.p.A. - ID 1700

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti **www.mef.gov.it; www.consip.it;**

III TRANCHE CHIARIMENTI

1) Domanda

Con riferimento alla risposta alla domanda di chiarimento n.1 della II TRANCHE CHIARIMENTI pubblicati in data odierna 20 aprile 2016, con la quale è stato chiarito che con riferimento ai criteri tecnici di valutazione da j.1 a j. 7 della gara in oggetto il concorrente può descrivere la possibilità di riutilizzo ed il valore aggiunto delle esperienze professionali pregresse maturate in precedenti esperienze lavorative solo da parte dei dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dallo stesso concorrente, con esclusione di altro tipo di rapporto contrattuale, si chiede di confermare che per gli Studi legali - che notoriamente non possono avere collaborazioni per lo svolgimento di attività professionali legali in rapporto di dipendenza – è necessario e sufficiente, per le predette finalità, un rapporto di collaborazione e non già un rapporto di lavoro subordinato (peraltro) a tempo indeterminato.

Risposta

Si precisa che, come stabilito nel disciplinare di gara, con i criteri di valutazione da j1 a j7, viene chiesto al concorrente di elaborare una “proposta di contesto” che, fermo il rispetto di quanto previsto nello stesso disciplinare, abbia ad oggetto “l’advisory strategico”, “l’assistenza legale” e “l’ottimizzazione acquisti”, con descrizione delle possibilità di riutilizzo e del valore aggiunto per l’affidamento derivante da esperienze analoghe maturate dal concorrente stesso, cioè dall’operatore economico che presenta offerta, in specifici settori.

Si ribadisce inoltre quanto previsto nella risposta al quesito n. 8 della prima tranche di chiarimenti e che pertanto non dovranno essere consegnati i Curricula Vitae delle figure professionali, impiegate per l’erogazione della fornitura e che l’eventuale sintesi dei CV riportata all’interno dell’offerta tecnica non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara.

Ciò posto, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, è facoltà del concorrente descrivere anche la possibilità di riutilizzo ed il valore aggiunto di esperienze maturate dal proprio personale, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in precedenti esperienze lavorative. Nel caso in cui la peculiare forma giuridica del concorrente, come nel caso degli studi legali, non consenta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che un rapporto di collaborazione stabile possa essere assimilato al rapporto di lavoro subordinato.

2) Domanda

Si chiede di confermare che, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge n. 247/2012, il ricorso a risorse facenti parte dello studio legale di un avvocato titolare dello studio, ovvero nel caso di ricorso a risorse non qualificate come “soci” in uno studio legale associato, sia da considerarsi come subappalto.

In caso contrario si chiede di chiarire se le medesime risorse vadano indicate in fase di gara e debbano dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 38, nonché la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.

Risposta

Le risorse che fanno parte di uno studio legale diverse dai titolari e dai “soci” di uno studio legale associato non si considerano subappaltatori.

Le suddette risorse non devono essere indicate in fase di gara, non devono rendere le dichiarazioni di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006 e quelle relative alla non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.

Si veda risposta n.20 della prima tranche di chiarimenti.

Le risorse impiegate nell'appalto devono essere indicate (unitamente al loro Curriculum vitae) in fase di esecuzione secondo quanto previsto nella documentazione di gara (paragrafi 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico) e devono possedere i requisiti ivi previsti.

3) Domanda

Tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 247/2012, si chiede di confermare che in caso di partecipazione di uno studio legale associato la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 nonché la non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 debba essere prodotta da parte di tutti i soci.

Risposta

Si vedano risposte nn. 19 e 20 della prima tranche di chiarimenti.

4) Domanda

Rif. articolo 42 della bozza di nuovo codice dei contratti: *“Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”*. Si chiede di confermare che gli aggiudicatari della presente procedura, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 42 della bozza di nuovo Codice, nonché di quanto previsto dall'articolo 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 così come interpretato dall'ANAC nella recente delibera n. 292 del 9 marzo 2016, non potranno prestare contemporaneamente servizi di consulenza organizzativa/legale sia in favore della Consip sia degli operatori del mercato che anche astrattamente partecipano alle gare Consip, e ciò in quanto gli aggiudicatari della presente gara, ove prestino i loro servizi a favore di detti soggetti, hanno sicuramente un *“interesse finanziario, economico o altro interesse personale”* riconducibile all'ipotesi di conflitto di interesse individuato dall'articolo 42.

Risposta

L'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione nella presente procedura bandita prima della sua entrata in vigore.

Non si conferma. Si precisa tuttavia che Consip tramite le previsioni di cui al paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico e di cui all'art. 5 (in particolare al comma 6) dello Schema di Contratto ha introdotto misure idonee a garantire *par condicio* e trasparenza nell'esecuzione dell'appalto da affidare. Inoltre, nello Schema di contratto, all'art. 18, sono disciplinati gli obblighi di riservatezza che gravano sul Fornitore durante l'esecuzione del contratto e nei 5 anni successivi alla sua scadenza. Ulteriori obblighi sono riconducibili alle prescrizioni contenute nel Codice etico della Consip, richiamato nello schema di contratto.

5) Domanda

Rif. Paragrafo 5.9. *“Esenzione dall'erogazione dei servizi: perimetro e modalità di applicazione”* del Capitolato tecnico. Con riferimento al processo di *“esenzione”* dall'erogazione dei servizi di supporto, col quale consentire all'Aggiudicatario di individuare e selezionare un set di iniziative sulle quali esercitare la facoltà di esenzione, si chiede di chiarire se l'attivazione del bonus debba essere operata in tutti i casi in cui la società di consulenza, intesa come ogni sua singola unità/dipartimento, quand'anche non direttamente impegnata sui servizi di consulenza oggetto della

presente procedura, intenda partecipare ovvero anche dare solo un supporto ad altro operatore per la partecipazione alla gara per la quale si richiede l'attivazione del bonus.

Risposta

Si veda quanto precisato nelle risposte nn. 10 e 11 della prima tranche di chiarimenti.

In entrambi i casi prospettati nel quesito il Fornitore deve chiedere l'attivazione del bonus. Si rinvia, comunque, a quanto precisato nel precedente quesito n. 4.

Direzione Sourcing Servizi e Utility
Arch. Marco Gasparri
(Il Direttore)